

> **POLITICHE SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI DI CONSULENZA**

INDICE

1. Introduzione e scopo del documento	2
2. Ambito di applicazione	3
3. Sezione rischio di sostenibilità	3
3.1 Modalità di attribuzione del rischio di sostenibilità ai prodotti.....	3
3.2 Modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni.....	3
4. Sezione impatti negativi sulla sostenibilità	4
4.1 Effetti negativi per la sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni.....	4

1. INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO

In data 8 marzo 2018, la Commissione Europea ha definito un piano d'azione (*i.e. Action Plan: Financing Sustainable Growth*) con la finalità di indirizzare la finanza verso una crescita sostenibile, anche attraverso mirate disposizioni normative.

Gli obiettivi principali dichiarati dalla Commissione Europea sono i seguenti:

- › dirigere i flussi di capitali verso investimenti sostenibili;
- › integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi;
- › promuovere la trasparenza e l'adozione di strategie basate su visione a lungo termine da parte delle imprese e degli investitori istituzionali.

Al fine di favorire il raggiungimento dei sopracitati obiettivi attraverso l'integrazione dei fattori di sostenibilità - ambientali, sociali e di *governance* - nella sfera degli investimenti, la Commissione Europea ha delineato un quadro normativo basato su tre pilastri:

- › Regolamento UE 2020/852 (c.d. *Taxonomy Regulation*) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
- › Regolamento UE 2019/2088 (c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation* o *SFDR*) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
- › Regolamento UE 2016/1011 (c.d. *Benchmark Regulation*) sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In particolare, nell'ambito del più ampio quadro normativo che si è andato delineando, e che è tutt'ora in corso di definizione, il SFDR mira a rafforzare la protezione degli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nei processi di consulenza.

Nel mese di Febbraio 2021 le ESAs hanno pubblicato e trasmesso alla Commissione Europea la bozza di *Regulatory Technical Standard* (di seguito RTS) relativi al SFDR che copre le aree tematiche: (i) della rendicontazione sui principali impatti avversi sulla sostenibilità connessi alle decisioni/consigli di investimento, (ii) della disclosure pre-contrattuale e periodica sulle caratteristiche/obiettivi di sostenibilità del prodotto, (iii) della disclosure sul prodotto attraverso il website e (iv) dei modelli di informativa precontrattuale e periodica del prodotto. Alla data di entrata in vigore del SFDR non è stata ancora approvata la versione definitiva degli RTS; pertanto le ESAs hanno pubblicato un *Supervisory Statement* in cui evidenziano che gli operatori potranno far riferimento alla bozza di *Final Report* sugli RTS pubblicata il 4 febbraio 2021, sebbene tali RTS possano subire modifiche nel processo di adozione in corso.

Ciò premesso la Banca, ai fini della definizione della presente Policy, ha tenuto in considerazione i contenuti dei sopra citati RTS.

Ai fini del SFDR, il "rischio per la sostenibilità" è un evento o condizione ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. I "Principali impatti negativi" o "PAI" fanno riferimento agli impatti delle decisioni di investimento che possono provocare effetti negativi sostanziali nell'ambito di uno qualsiasi dei fattori di sostenibilità sopra menzionati.

Con tale Regolamento la Commissione intende guidare gli attori del sistema finanziario a sviluppare e proporre strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli investitori a privilegiare prodotti di investimento che tengano conto dei fattori *ambientali, sociali* e di buona *governance* (*Environment, Social e Governance factors* - ESG).

In particolare, il SFDR richiede agli intermediari che offrono servizi di consulenza sugli investimenti in prodotti finanziari e assicurativi di definire politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione di tali servizi.

Il presente documento fornisce informazioni sulle politiche attualmente definite da FinecoBank, in qualità di intermediario che offre servizi di consulenza in materia di investimenti, per:

- l'integrazione del rischio di sostenibilità nella prestazione di tali servizi¹;
- la considerazione dei principali effetti negativi, determinati dagli investimenti oggetto di consulenza, sui fattori di sostenibilità².

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Banca offre il servizio di consulenza in materia di investimenti secondo un modello di piattaforma aperta, basato sulla presenza di prodotti di Gruppo e di soggetti terzi, prevalentemente costituito da strumenti di risparmio gestito e prodotti assicurativi e, in misura più ridotta, anche da strumenti finanziari di risparmio amministrato.

Nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa, il rischio di sostenibilità è misurato esclusivamente per i prodotti di risparmio gestito (Fondi comuni di investimento e SICAV) ed ETP (ETF/ETC/ETN) attraverso l'utilizzo di un rating assegnato da un provider esterno (nel seguito "Rating ESG") in base a una metodologia validata dalla Banca. La possibilità di assegnare il Rating ESG a un prodotto dipende dal livello di copertura degli asset che compongono il prodotto medesimo e dalla completezza delle informazioni rilevanti per la valutazione del rischio di sostenibilità rese disponibili dai rispettivi emittenti e Asset Manager.

La Banca si impegna ad ampliare nel tempo il perimetro dei prodotti finanziari provvisti di rating ESG identificando e valutando nel continuo i servizi offerti dai provider presenti sul mercato, al fine di estendere la copertura della valutazione del rischio di sostenibilità ai restanti prodotti consulenzabili dalla banca.

3. SEZIONE RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

3.1 Modalità di attribuzione del rischio di sostenibilità ai prodotti

La misurazione del rischio di sostenibilità dei prodotti di investimento avviene attraverso l'utilizzo di un ESG Rating che è il risultato di un'analisi fondata sulla valutazione di fattori ambientali, sociali e di *governance*. Il rating di sostenibilità fornisce agli investitori uno strumento immediato per comprendere maggiormente in quale misura il valore economico di un'azienda potrebbe essere a rischio a causa di questioni legate all'ambiente, alla sfera sociale o al governo dell'impresa, nonché renderli più consapevoli nelle scelte di investimento.

3.2 Modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni

La Banca dal 1 gennaio 2021 integra il rischio di sostenibilità nei servizi di consulenza attraverso la rilevazione del rating ESG, pertanto si impegna a valutare, selezionare ed inserire nella propria gamma prodotti di risparmio gestito preferibilmente nuovi strumenti che abbiano un Rating ESG, compatibilmente con la disponibilità e copertura di suddetti rating in funzione dell'asset class e tipologia di prodotto oggetto di valutazione.

Inoltre, per dare maggiore trasparenza al rischio di sostenibilità e aumentare la consapevolezza delle scelte di investimento dei clienti, la Banca esporrà il Rating ESG nelle schede prodotto dei singoli strumenti e nei report relativi ai servizi di consulenza.

In questo modo, il cliente avrà la possibilità di conoscere l'esposizione, sia dei singoli strumenti, sia del proprio portafoglio nel complesso, al rischio di sostenibilità.

¹ ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del SFDR

² ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del SFDR

4. SEZIONE IMPATTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ

4.1 Effetti negativi per la sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni

Per “Effetti negativi” per la sostenibilità derivanti dalla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni si intendono le possibili conseguenze derivanti dalle scelte d’investimento compiute in termini di effetti negativi connessi all’ambiente, alle problematiche sociali e concernenti il personale, al rispetto dei diritti umani e alle questioni relative alla lotta alla corruzione.

Allo stato attuale, tenuto conto della disponibilità solo parziale dei dati necessari a valutare gli effetti negativi per la sostenibilità, tali effetti non saranno considerati ai fini della prestazione dei servizi di consulenza. La Banca è attualmente impegnata nella ricerca di provider in grado di fornire informazioni sufficientemente complete, accurate e aggiornate riguardo agli effetti negativi per la sostenibilità attribuibili alle imprese che, direttamente o indirettamente, sono oggetto degli investimenti raccomandati e, non appena tali informazioni risulteranno disponibili, intende tenerle in considerazione nelle proprie procedure per la prestazione dei servizi di consulenza.